

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Dr. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 1° dicembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con comunicazione datata 7 dicembre 2010 la Società ricorrente ha contestato la modalità attraverso la quale è stata regolata l'anticipazione degli effetti s.b.f. pattuita con la banca convenuta in occasione della concessione di una linea di credito di € 25.822,00 (25.01.2006), poi, ampliata a € 100.000,00 (D.d.S. 12.03.2008).

In particolare, la Ricorrente ha evidenziato che, a seguito di una recente *“revisione degli estratti conto ... degli anni passati e più esattamente dal 2006 al 2009 compreso”*, si è avveduta del fatto che il sistema di *“anticipo immediato delle ricevute bancarie”* ha determinato la maturazione di interessi passivi per € 12.997,00, nonostante il continuo saldo attivo del conto corrente di corrispondenza, salvo sporadiche eccezioni (*“dal 16 al 19 maggio 2006; dal 17 al 21 luglio 2006 e dal 12 al 18 marzo 2007”*). Tale sistema, quindi, sarebbe stato del tutto inadeguato alle proprie esigenze.

Ciò considerato - pur riconoscendo il proprio colpevole ritardo nel rilevare l'inadeguatezza dell'anticipazione degli effetti sbf concordata - la Società ha imputato alla Resistente la responsabilità nell'aver *“suggerito”* una procedura di anticipo di effetti inadatta alle propria situazione finanziaria e molto costosa; ha chiesto, pertanto, alla Banca di sopportare *“anche se non completamente”* gli oneri addebitati a titolo di interessi passivi.

La Banca – con comunicazione datata 12 gennaio 2011 – ha riscontrato negativamente il reclamo.

In particolare, la Resistente ha rilevato che le spese e gli interessi contestati sono previsti dal contratto sottoscritto dalla Ricorrente e sono stati, di volta in volta, alla medesima rappresentati attraverso le comunicazioni periodiche.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sede di ricorso la Ricorrente ha chiesto all'ABF – *“a fronte di un danno subito di euro 10.816 (euro 3.756 per anno 2007; 4.462 per anno 2008; 2.598 per anno 2009)”* – *“un equo e parziale ristoro quantificato in 8.000,00 euro”*.

In particolare, la Società ha rilevato che tale danno è dovuto ad *“un'impostazione contabile suggerita dalla banca dal 2006, nonostante fossero variate le [proprie] esigenze finanziarie”*.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 07/06/2011.

Con specifico riferimento al rapporto contrattuale intrattenuto con la Ricorrente, la Banca ha rappresentato che:

- a) in data 25 gennaio 2006, la Società ha ottenuto un incremento fino alla concorrenza di € 100.000,00 della linea di credito continuativa in c/c *“per operazioni commerciali autoliquidantesi”*, precedentemente concessa. Le condizioni economiche di tale affidamento sono state variate attraverso il Documento di Sintesi – sottoscritto per conoscenza e accettazione dalla controparte – del 12.03.2008;
- b) il computo e la liquidazione degli interessi maturati ed addebitati per le operazioni di anticipo sbf è stato notificato all'Interessata con specifiche comunicazioni aventi cadenza trimestrale;
- c) le condizioni economiche tempo per tempo vigenti sono state correttamente applicate al rapporto in essere in conseguenza dell'utilizzo della concessa linea di credito *“a fronte di specifiche presentazioni da parte della società stessa di partite di effetti dell'importo dei quali richiedeva anticipazione”*. Non può, quindi, essere imputata alla banca la scelta di utilizzare la linea di credito e la conseguente maturazione degli interessi debitori convenuti;
- d) nell'aprile 2010, su reiterata iniziativa della Direzione locale, le modalità operative dell'anticipazione sbf sono state modificate, introducendo il sistema *“salvo buon fine a valuta maturata”*; parte attrice non ha, comunque, fornito alcuna prova circa l'induzione da parte della Direzione locale ad optare - nel 2006 e poi nel 2008 - per il diverso sistema di anticipo immediato degli effetti.

Con riferimento, poi, al *quantum* del risarcimento, la Banca ha evidenziato che la Ricorrente ha chiesto espressamente al Collegio di valutare secondo equità, limitando la pretesa - da euro 10.816, somma già ridotta rispetto a quella rappresentata in fase di reclamo (euro 12.997) - ad euro 8.000. Al riguardo, la Convenuta - richiamando anche alcune pronunce dell'ABF (n. 421/11 e 965/11) – ha rilevato che le Disposizioni che regolano l'Organismo impongono una decisione secondo diritto.

Tutto ciò considerato, la Banca ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato. Le controdeduzioni sono state trasmesse alla società ricorrente con e-mail.

DIRITTO

Dall'esame complessivo delle richieste e dei rilievi formulati dalle parti, nonché della documentazione prodotta, la presente controversia verte sostanzialmente sulla correttezza dell'operato dell'intermediario in relazione alla fase precedente la stipulazione della procedura di anticipazione degli effetti s.b.f. concordata *inter partes*, posto che la società ricorrente ha imputato alla Resistente la responsabilità nell'aver *“suggerito”* una procedura non adatta alla propria situazione finanziaria.

Prima di esaminare nel merito la presente controversia, giova sintetizzare alcuni aspetti rilevanti ai fini della decisione.

Risultano agli atti, sia la comunicazione del 25 gennaio 2006, relativa all'ampliamento della linea di credito concessa alla Ricorrente (da € 25.822,00 a € 100.000,00), con



espressa indicazione del TASSO ANTICIPI SBF (4,5%), sia il Documento di Sintesi del 12 marzo 2008, con la variazione di tale condizione economica (TASSO ANTICIPI SBF 5,475%). Entrambi tali documenti sono sottoscritti dal rappresentante legale della Società. Né la comunicazione del 25.01.2006, né le condizioni contrattuali riportate nel D.d.S. del 12.03.2008 indicano la modalità di anticipazione degli effetti sbf concordata tra le parti; in particolare nel D.d.S. sono riportate le tre tipologie possibili: B.2.1. Per il caso di linea di credito a fronte di presentazione di portafoglio; B.2.2. Per il caso di linea di credito contro presentazione di portafoglio con modalità conto unico; B.2.3. Per il caso di linea di credito per anticipi su presentazione di documenti.

Non è, comunque, in contestazione tra le parti che il sistema utilizzato dal 2006 a tutto il 2009 sia un sistema di anticipazione immediata degli effetti (vi sono, infatti, evidenze documentali relative alla presentazione all'incasso di Ri.Ba. da parte della Società ricorrente nelle quali è evidenziato il sistema sbf ad anticipo immediato).

La Società ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza documentale relativa al rapporto in essere con la Convenuta e agli addebiti degli interessi debitori per l'anticipazione sbf degli effetti, relativamente al periodo per il quale chiede il risarcimento (dal 2007 al 2009). A ciò si aggiunga che, pur contestando il sistema di anticipo sbf a partire dal 2006 (anno in cui è stato concesso l'ampliamento della linea di fido), nel modulo per il ricorso la Società chiede all'ABF il ristoro degli interessi debitori contabilizzati a partire dal 2007.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, giova ricordare che la procedura di "*Anticipo su effetti salvo buon fine*" è una forma di finanziamento concessa a fronte della presentazione all'incasso, da parte di un'impresa, di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria nel rispetto della clausola salvo buon fine (ricevute bancarie, RIBA, ecc.); ciò permette all'impresa di anticipare l'incasso dei titoli privi dei requisiti di bancabilità richiesti dalle operazioni di sconto.

In relazione alla forma di finanziamento in questione, si rilevano tre possibili alternative.

1. Il Conto anticipi, ove l'accredito degli effetti avviene su un conto specifico (c/anticipi) sul quale vengono addebitati gli anticipi richiesti, a loro volta resi disponibili sul c/c di corrispondenza, per mezzo di un giroconto immediato. Gli interessi passivi maturano sul conto specifico e vengono successivamente addebitati al conto ordinario insieme alle commissioni di incasso e ai diritti di distinta; in tal caso potrà ovviamente presentarsi il caso di un c/anticipi a debito ed un c/c attivo.
2. Il Conto unico, ipotesi in cui l'importo degli effetti e/o dei documenti presentati viene accreditato direttamente sul c/c al momento della presentazione (con valuta futura) più i giorni valuta. L'impresa in questo caso ha la facoltà di utilizzare totalmente o parzialmente la somma disponibile direttamente sul c/c. Gli interessi vengono applicati in base alle somme effettivamente utilizzate in c/c addebitati in via posticipata trimestralmente.
3. Il c.d. Scoperto c/c fronteggiato da c/effetti, ove l'importo degli effetti viene accreditato a valuta maturata direttamente sul c/c di corrispondenza, ma la banca gestisce un conto effetti sul quale registra la movimentazione del portafoglio. L'azienda può utilizzare lo scoperto di c/c al tasso concordato per il SBF nell'ambito del saldo attivo dei crediti presenti sul c/effetti.

Ora, la doglianza della società ricorrente – che lamenta una carente e/o incompleta informativa nella fase precontrattuale, ovvero quella con la quale le parti hanno proceduto all'adeguamento del contratto (ampliamento della linea di credito e modifica del Tasso Anticipi s.b.f.), con riferimento, in particolare, alla propria situazione finanziaria – non appare, allo stato, degna di accoglimento, in quanto non ricorre alcun riscontro probatorio né altri indizi significativi che possano indurre alla conclusione che la condotta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario resistente non sia stata conforme al canone della buona fede previsto dall'art. 1337 cod. civ.

E' pur vero che il sistema di anticipazione degli effetti "*salvo buon fine a valuta maturata*", concordato solo a partire dall'aprile 2010, sarebbe risultato più conveniente anche per il passato, ma ciò non costituisce in alcun modo indice sufficiente per giungere ad affermare una responsabilità dell'intermediario in relazione alle modalità del finanziamento previste antecedentemente a tale ultima variazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO